CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 gennaio 2011 (21.01)
(OR. fr)

5542/11

Fascicolo interistituzionale: 2010/0367 (COD)

NT 1
COMER 10
CODEC 80

PROPOSTA

Mittente:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 dicembre 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 756 definitivo

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2010
COM(2010) 756 definitivo

2010/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

RELAZIONE

Numerosi atti adottati nel corso degli ultimi decenni continuano ad essere tecnicamente in vigore sebbene abbiano esaurito tutti i loro effetti. Essi sono divenuti obsoleti perché erano di carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso da atti successivi. Diverse misure concernenti l'adesione dei nuovi Stati membri sono divenute obsolete ad adesione avvenuta. Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto la necessità di aggiornare e condensare la legislazione europea, abrogando gli atti non più applicati.[1] È opportuno eliminare dal corpus legislativo gli atti che non hanno più rilevanza, così da accrescere la trasparenza e la certezza del diritto europeo.

La Commissione ha già preso a questo scopo diverse iniziative, principalmente dichiarando obsoleti propri atti: di recente, circa 250 atti della legislazione agricola sono stati dichiarati obsoleti e presto altri lo saranno, come pure una sessantina di atti riguardanti il commercio dei prodotti agricoli trasformati.[2]

La Commissione ha individuato due atti del Consiglio riguardanti il settore del commercio delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, che hanno come base l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 133 e in precedenza art. 113 del trattato che istituisce la Comunità europea), ormai privi di qualsiasi effetto pratico, ma formalmente ancora in vigore. La Commissione non ha la facoltà di dichiarare obsoleti atti adottati dal Consiglio. Nell'interesse della certezza del diritto, la Commissione propone che gli atti oggetto della presente proposta siano abrogati dal Consiglio.

La presente proposta riguarda l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio, che determina l'elemento fisso ridotto dei dazi sulle importazioni di prodotti agricoli trasformati originari della Turchia. Queste disposizioni sono state rese obsolete dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, che ha abolito i dazi doganali sulle merci originarie della Turchia.

La proposta riguarda inoltre l'abrogazione del regolamento (CE) n. 215/2000, che ha prorogato per il solo anno 2000 contingenti tariffari preferenziali e ha esaurito tutti i suoi effetti.

La proposta è simile a quella prevista per gli atti agricoli obsoleti nel programma permanente di semplificazione adottato nel quadro dell'attuazione della strategia della Commissione per la semplificazione del contesto normativo, aggiornato di recente (documento COM(2008) 712, allegato 2 del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009).

---

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
2 GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.

2010/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il miglioramento della trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia "legiferare meglio" che le istituzioni dell'Unione stanno attuando. A tale scopo è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più reale effetto.

(2) Il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69[3] è stato adottato per determinare l'elemento fisso ridotto dei dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nel quadro del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970.

(3) Poiché la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale[4] ha abolito i dazi doganali per le merci originarie della Turchia, il regolamento (CEE) n. 429/73 è diventato obsoleto.

---

[3] GU L 59 del 5.3.1973, pag. 85.
[4] GU L 35 del 13.2.1996, pag.1.

(4) Il regolamento (CE) n. 215/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati[5] aveva carattere temporaneo, era applicabile solo nell'anno 2000 e ha esaurito tutti i suoi effetti.

(5) Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza i regolamenti (CEE) n. 429/73 e (CE) n. 215/2000 devono pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 429/73 e (CE) n. 215/2000 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*

[5] GU L 24 del, 29.1.2000, pag. 9.